

# SPAZIO AZIENDE

## Rubrica di Informazione Fiscale

Numero 126 - GIUGNO 2016

 **ascom se.ter.vit.**  
consulenze e servizi integrati  
Contabile - Fiscale - Commerciale - Amministrativa

SPEDIZIONE MENSILE RISERVATA AGLI UTENTI DEL SERVIZIO CONTABILITÀ

in questo numero :

**FLASH:** ultime Novità Fiscali

**APPROFONDIMENTI:** IL REVERSE CHARGE PER CONSOLE DA GIOCO, TABLET PC E LAPTOP NON È APPLICABILE AL DETTAGLIO

**SCADENZARIO:** mese di GIUGNO 2016



VITERBO - CIVITA CASTELLANA - SORIANO NEL CIMINO  
Tel 0761-308836 - Fax 0761-323119 - [www.servizicontabiliefiscaliviterbo.it](http://www.servizicontabiliefiscaliviterbo.it)

## SPAZIO AZIENDE – GIUGNO 2016

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

|  |   |
|--|---|
| <b>Redditometro</b><br><b>Sentenza CTR Lombardia</b><br><b>8.3.2016, n. 1263/28/16</b>                             | Nell'accertamento tramite reddito metro il contribuente può dimostrare che le spese sono state sostenute con le disponibilità finanziarie presenti sul c/c accumulate in periodi d'imposta precedenti rispetto a quello oggetto di accertamento.  |
| <b>Redditometro</b><br><b>Sentenza Corte Cassazione</b><br><b>22.4.2016, n. 8126</b>                               | L'acquisto di un'abitazione di lusso fa scattare l'accertamento tramite reddito metro qualora il reddito del contribuente e gli apporti economici del coniuge non siano sufficienti a giustificare la spesa rispetto a quanto dichiarato.   |
| <b>Bonus strumenti musicali</b><br><b>Circolare Agenzia Entrate</b><br><b>27.4.2016, n. 15/E</b>                   | È stato chiarito, tra l'altro, che la richiesta e l'emissione del certificato d'iscrizione al conservatorio di musica / istituto musicale pareggiato, da consegnare al rivenditore / produttore dello strumento musicale al fine di usufruire del relativo bonus, va effettuata in esenzione dall'imposta di bollo.   |
| <b>Agevolazione "prima casa"</b><br><b>Sentenza Corte Cassazione</b><br><b>27.4.2016, n. 8351</b>                  | L'agevolazione prima casa spetta anche se il soggetto non trasferisce la residenza entro 18 mesi a causa di lavori condominiali, poiché <i>"le opere straordinarie che rendono inaccessibile l'immobile sono la causa di forza maggiore per mantenere i benefici"</i> .   |
| <b>Rimborso IVA prioritario per prestazioni in edilizia</b><br><b>Decreto MEF 29.4.2016</b>                        | La richiesta di rimborso IVA in via prioritaria è stata estesa, a decorrere dal 2° trimestre 2016, ai soggetti che effettuano prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici ex art. 17, comma 6, lett. a-ter, DPR n. 633/72.   |
| <b>Avvisi bonari contributi INPS scadenti a febbraio 2016</b><br><b>Messaggio INPS</b><br><b>3.5.2016, n. 1950</b> | È reso noto l'inizio delle elaborazioni per l'emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a febbraio 2016 per i soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti. Gli avvisi saranno reperibili direttamente nel Cassetto previdenziale del soggetto interessato. Sarà inoltre inviata una email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari, che abbiano fornito il loro indirizzo di posta elettronica tramite il Cassetto. Qualora sia già stato effettuato il pagamento, lo stesso potrà essere comunicarlo al seguente indirizzo: <i>"Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Comunicazione bidirezionale – Comunicazioni – Invio quietanza di versamento"</i> . |

### COMMENTI

#### IL REVERSE CHARGE PER CONSOLE DA GIOCO, TABLET PC E LAPTOP NON È APPLICABILE AL DETTAGLIO

Come noto, il **reverse charge** consiste nel **rovesciamento** dell'obbligo di applicazione dell'IVA,

che è posto in capo all'acquirente / committente anziché al cedente / prestatore.

In particolare, il cedente / prestatore emette fattura senza addebito dell'IVA, la quale deve essere:

- integrata dall'acquirente / committente con indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
- annotata da quest'ultimo sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.

Nell'ambito del recepimento di 2 Direttive comunitarie, il Governo ha emanato il D.Lgs. n. 24/2016 contenente **specifiche disposizioni "contro le frodi in materia di IVA"** che prevedono **l'applicazione temporanea (dal 2.5.2016 al 31.12.2018) del reverse charge a talune operazioni "a rischio frodi"**. In particolare l'applicazione del meccanismo in esame è stata estesa alle cessioni di **console da gioco, tablet PC e laptop**.

### LE CESSIONI DI CONSOLE DA GIOCO, TABLET PC E LAPTOP

Il Legislatore ha sostituito il riferimento previsto dalla lett. c) del comma 6 dell'art. 17, DPR n. 633/72, relativa alle "cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori", con "cessioni di **console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale**".

La previsione della nuova lett. c) limitatamente alle cessioni di "dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale" è già operativa dall'1.4.2011.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo gli attesi (interessanti) chiarimenti in merito all'ambito oggettivo e soggettivo della disposizione in esame.

#### **Ambito oggettivo**

Relativamente all'**ambito oggettivo** l'Agenzia individua puntualmente i beni a cui è applicabile il reverse charge utilizzando gli **specifici codici della Nomenclatura Combinata (NC)** come segue:

|   |
|---|
| <p><b>console da gioco (NC 9504 50 00)</b><br/> <b>tablet PC (NC 8471 30 00)</b><br/> <b>laptop (NC 8471 30 00)</b></p> |
|---|

Il citato codice **9504 50 00** riguarda le console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30. Come desumibile dalle Note della Nomenclatura Combinata il citato codice 9504 50 00 comprende:

- a) console per videogiochi da cui l'immagine è riprodotta su un televisore, un monitor o un altro schermo o un'altra superficie;
- b) apparecchi per videogiochi con schermo incorporato, anche portatili.

Non sono ricomprese le console o gli apparecchi per videogiochi che funzionano a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento (sottovoce 9504 30).

Il citato codice **8471 30 00** riguarda le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo.

Ai fini dell'individuazione dei suddetti beni non rileva la denominazione commerciale, bensì "**la circostanza che si tratti di beni della stessa qualità commerciale, aventi le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di Nomenclatura Combinata (NC)**".

#### **Ambito soggettivo**


Relativamente all'ambito soggettivo l'Agenzia precisa innanzitutto che il meccanismo riguarda i **soggetti passivi IVA, obbligati all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente**.

Lo stesso va applicato anche dai **soggetti passivi (acquirenti) non stabiliti in Italia / senza stabile organizzazione in Italia** (in tali casi è richiesta l'identificazione ai fini IVA).

Il chiarimento più importante riguarda l'operatività (limitata) del reverse charge **alle sole cessioni di beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio**.

Così, ad esempio, la cessione di un tablet PC da parte di un negoziante al dettaglio ad un soggetto passivo IVA (lavoratore autonomo, società di persone, società di capitali, ditta individuale, ecc.) va fatturata quale operazione imponibile con applicazione dell'IVA al 22%.

L'esclusione del reverse charge alla fase del commercio al dettaglio è collegabile alle finalità connesse all'applicazione del meccanismo in esame. L'Agenzia riconosce altresì che l'applicazione del reverse charge alla fase del dettaglio, caratterizzata da una elevata frequenza di operazioni, sarebbe stata particolarmente onerosa in capo ai soggetti destinatari (cedente – acquirente).



### CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Posto che l'applicazione della disciplina in esame alle **fatture emesse dal 2.5.2016** poteva generare profili di incertezza, è stato precisato che **sono fatti salvi e non sanzionabili eventuali comportamenti difformi posti in essere fino al 25.5.2016**.

## SCADENZARIO Mese di GIUGNO

### Mercoledì 15 giugno

|   |   |
|---|---|
| <b>IVA<br/>CORRISPETTIVI GRANDE<br/>DISTRIBUZIONE</b> | Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di maggio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.   |
| <b>IMU<br/>AGGIORNAMENTO RENDITA<br/>CATASTALE</b>    | Presentazione tramite la procedura DOCFA degli atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale mediante stima diretta degli immobili a destinazione speciale e particolare (categorie catastali D ed E) al fine di escludere le eventuali "componenti impiantistiche" che, come previsto dalla Finanziaria 2016, non rilevano più per la stima diretta.<br>La presentazione dell'atto di aggiornamento entro il 15.6.2016 consente di "anticipare" l'effetto della nuova rendita catastale rideterminata dall'1.1.2016. |

### Giovedì 16 giugno

|   |   |
|---|---|
| <b>IVA<br/>LIQUIDAZIONE MENSILE</b>   | Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell'imposta dovuta.   |
| <b>IRPEF<br/>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI<br/>DI LAVORO DIPENDENTE E<br/>ASSIMILATI</b> | Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1004).  |
| <b>IRPEF<br/>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI<br/>DI LAVORO AUTONOMO</b>                    | Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).  |
| <b>IRPEF<br/>ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>  | Versamento delle ritenute operate a maggio relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
|   | data di stipula del contratto.   |
| <b>RITENUTE ALLA FONTE<br/>OPERATE DA CONDOMINI</b> | Versamento delle ritenute (4%) operate a maggio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).  |
| <b>INPS<br/>DIPENDENTI</b>                          | Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio.  |
| <b>INPS<br/>GESTIONE SEPARATA</b>                   | Versamento del contributo del 24% o 31,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a maggio a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a €5.000).<br>Versamento da parte dell'associante del contributo sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 nella misura del 24% o 31,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).  |
| <b>IMU 2016</b>                                     | Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di immobili in leasing, dell'imposta dovuta per il 2016, prima rata o unica soluzione, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.   |
| <b>TASI 2016</b>                                    | Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori, della prima o unica rata dell'imposta dovuta per il 2016, utilizzando le aliquote e le detrazioni previste per i 12 mesi dell'anno precedente.   |
| <b>MOD. UNICO 2016<br/>PERSONE FISICHE</b>          | Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2015 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRPEF (saldo 2015 e primo acconto 2016);</li> <li>• addizionale regionale IRPEF (saldo 2015);</li> <li>• addizionale comunale IRPEF (saldo 2015 e acconto 2016);</li> <li>• imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2015 e primo acconto 2016);</li> <li>• imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2015 e primo acconto 2016);</li> <li>• imposta sostitutiva contribuenti forfetari "start-up" (5%, saldo 2015 e primo acconto 2016);</li> <li>• acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2015 da quadro EC;</li> <li>• cedolare secca (saldo 2015 e primo acconto 2016);</li> <li>• contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a €300.000;</li> <li>• IVIE (saldo 2015 e primo acconto 2016);</li> <li>• IVAFE (saldo 2015 e primo acconto 2016);</li> <li>• contributi IVS (saldo 2015 e primo acconto 2016);</li> <li>• contributi Gestione separata INPS (saldo 2015 e primo acconto 2016);</li> <li>• contributi previdenziali geometri (saldo 2015 e acconto 2016).</li> </ul> |
| <b>MOD. UNICO 2016<br/>SOCIETÀ DI PERSONE</b>       | Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2015 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2015 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15,</li> </ul>  |

|  |   |
|--|---|
|  | DL n. 185/2008.   |
| <b>MOD. UNICO 2016<br/>SOCIETÀ DI CAPITALI ED<br/>ENTI NON COMMERCIALI</b> | Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2015 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2015 e primo acconto 2016);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2015 e primo acconto 2016);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2015 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul> |
| <b>MOD. IRAP 2016</b>  | Versamento IRAP (saldo 2015 e primo acconto 2016) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.   |
| <b>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016</b>  | Versamento del diritto CCIAA dovuto per il 2016 (codice tributo 3850).  |
| <b>STUDI DI SETTORE<br/>ADEGUAMENTO</b>                                    | Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2015 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).   |
| <b>RIVALUTAZIONE<br/>BENI D'IMPRESA</b>                                    | Versamento dell'imposta sostitutiva (12% per i beni non ammortizzabili - 16% per i beni ammortizzabili) per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali, effettuata nel bilancio 2015, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 889 a 896, Finanziaria 2016.  |

**Lunedì 27 giugno**

|  |   |
|--|---|
| <b>IVA COMUNITARIA<br/>ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b> | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio (soggetti mensili). |
|--|---|

**Giovedì 30 giugno**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>IVA<br/>ACQUISTI DA SAN MARINO</b> | Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a maggio.<br>A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente. |
|---------------------------------------|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>5% DELL'IRPEF<br/>ADEMPIMENTI ENTI BENEFICIARI</b> | Invio, a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla competente DRE, da parte dei legali rappresentanti degli enti di volontariato (ONLUS, APS, |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>ecc.) iscritti nell'apposito elenco 2016, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti, unitamente alla copia del documento d'identità.</p> <p>Per le associazioni sportive dilettantistiche la dichiarazione in esame va inviata all'Ufficio territoriale del CONI nel cui ambito si trova la sede dell'associazione.</p>  |
| <b>INPS<br/>DIPENDENTI</b>   | <p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di maggio.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015</p>   |
| <b>MOD. UNICO 2016<br/>PERSONE FISICHE</b>                         | Presentazione presso un ufficio postale del mod. UNICO 2016 PF, relativo al 2015, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.  |
| <b>IMU<br/>DICHIARAZIONE 2015</b>                                  | Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati / aree per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell'imposta.  |
| <b>TASI<br/>DICHIARAZIONE 2015</b>                                 | La presentazione della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell'imposta, come specificato dal MEF nella Risoluzione 25.3.2015, n. 3/DF, vale anche ai fini TASI.   |
| <b>RIVALUTAZIONE<br/>TERRENI E PARTECIPAZIONI<br/>ALL'1.1.2014</b> | Versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni (4%) e delle partecipazioni (non qualificate 2%, qualificate 4%) posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2014 come previsto dalla Finanziaria 2014 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).  |
| <b>RIVALUTAZIONE<br/>TERRENI E PARTECIPAZIONI<br/>ALL'1.1.2015</b> | Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni (8%) e delle partecipazioni (non qualificate 4%, qualificate 8%) posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2015 come previsto dalla Finanziaria 2015 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).  |
| <b>RIVALUTAZIONE<br/>TERRENI E PARTECIPAZIONI<br/>ALL'1.1.2016</b> | Versamento della prima rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva (8%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2016 come previsto dalla Finanziaria 2016 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).   |
| <b>COMUNICAZIONE 2015<br/>LEASING / LOCAZIONI / NOLEGGI</b>        | <p>Invio telematico della comunicazione dei dati riguardanti i contratti stipulati nel 2015 da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• società di leasing, per i contratti di leasing finanziario e/o operativo, aventi ad oggetto immobili e mobili;</li> <li>• operatori esercenti l'attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili.</li> </ul> <p>In alternativa all'apposito modello "Comunicazione contratti di leasing e di noleggio" può essere utilizzato il Modello di comunicazione polivalente.</p> |
| <b>ACCISE<br/>AUTOTRASPORTATORI</b>                                | Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza per chiedere a rimborso il credito 2014 non utilizzato in compensazione entro il 31.12.2015.  |
| <b>BONUS INVESTIMENTI<br/>MEZZOGIORNO</b>                          | Termine iniziale per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il software denominato "Creditoinvestimentisud", del modello per la fruizione del credito d'imposta da parte delle imprese che acquistano, nel periodo 1.1.2016 – 31.12.2019, beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive del Mezzogiorno.  |